



**Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica
e la programmazione dell'offerta formativa
del Friuli Venezia Giulia
per il triennio 2024 – 2027
(anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027)**

Sommario

Premessa	Pag. 3
1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa	Pag. 3
2. Quadro normativo nazionale e regionale	Pag. 4
a) Fonti normative e atti di programmazione regionale	Pag. 4
b) Riparto delle competenze	Pag. 7
c) Scuole con lingua d'insegnamento sloveno	Pag. 8
d) Novità normative e ricadute sul sistema scolastico regionale	Pag. 8
e) Coordinamento delle azioni regionali in materia di istruzione	Pag. 11
3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica	Pag. 12
a) Dimensioni delle autonomie scolastiche	Pag. 12
b) Criteri e modalità per l'accorpamento di autonomie scolastiche	Pag. 13
c) Punti di erogazione del servizio	Pag. 14
4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa	Pag. 16
5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei	Pag. 17
6. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)	Pag. 18
7. Sperimentazione del trilinguismo in Val Canale - Canal del Ferro	Pag. 21
8. Contenuto della deliberazione di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico	Pag. 22
9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico	Pag. 22

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024 – 2027 (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027).

Le linee guida così definite sono funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, in attuazione di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, firmato il 30/06/2023 e trasmesso con nota prot. n. 3489 di data 25/07/2023, in attesa di registrazione (*Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 557*), nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive.

Così come già avvenuto negli ultimi anni le **linee d'indirizzo** hanno **valenza triennale**, al fine di fornire a tutti i portatori d'interesse uno strumento che permetta una programmazione di largo respiro delle scelte in materia di istruzione ed organizzazione delle istituzioni scolastiche.

Un tanto anche al fine di far coincidere l'arco temporale di riferimento-delle presenti linee d'indirizzo con il triennio preso in considerazione dal sopra citato decreto interministeriale firmato il 30/06/2023 e trasmesso con nota prot. n. 3489 di data 25/07/2023, in attesa di registrazione.

Gli **aggiornamenti annuali del Piano regionale di dimensionamento scolastico** mantengono inalterata per Comuni e scuole la possibilità di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione, al fine di raccordare puntualmente e tempestivamente la programmazione con le esigenze espresse dal territorio.

Le linee di indirizzo stabiliscono anche il cronoprogramma delle attività necessarie alla valutazione delle proposte pervenute e all'aggiornamento del Piano.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica, favorendo una riorganizzazione, valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, assicurando una coerente programmazione delle opere pubbliche relativamente al patrimonio edilizio scolastico, e garantendo un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, economiche, culturali e linguistiche.

È altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche medesime e favorisca l'interazione con la formazione professionale, il sistema universitario, i poli tecnico professionali e gli Istituti Tecnologici Superiori, nonché opportunità di contatto con il sistema produttivo e il mondo del lavoro.

La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, per garantire a tutti percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione delle competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.

Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento. Particolare rilievo riveste poi il supporto al sistema scolastico decentrato per valorizzare la formazione sul territorio.

Per l'attuazione di tali principi la Regione ritiene di adottare un modello operativo che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di strumenti quali la concertazione e la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.

La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per

quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

La programmazione regionale prevede una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la loro traduzione in obiettivi operativi ed azioni, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

L'Amministrazione Regionale esercita dunque le proprie funzioni in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa nel suo complesso, a partire dal sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, per giungere fino all'istruzione secondaria di secondo grado e rafforzare altresì l'integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) offerta a livello regionale, in un'ottica di sistema educativo e dell'istruzione integrato, da zero anni fino all'adempimento dell'obbligo scolastico.

A questo scopo, è previsto il coinvolgimento anche degli Atenei presenti sul territorio nella creazione di un sistema scolastico-formativo regionale che risulti completo, armonizzato e coerente con le richieste che provengono dai diversi portatori di interesse.

Considerando l'importante e costante calo demografico verificatosi negli ultimi anni, tale processo di condivisione e concertazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di supportare le Amministrazioni locali nella ricerca delle soluzioni migliori per la razionalizzazione delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio, anche con riferimento allo stato di fatto degli edifici, alle caratteristiche strutturali e alla necessità di interventi manutentivi, nonché alla presenza di servizi scolastici ulteriori (mensa, palestre, laboratori, aule comuni, piani didattici integrativi, progettualità specifiche).

2. Quadro normativo nazionale e regionale

a) Fonti normative e atti di programmazione regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:

1. Art. 21 della legge n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. n. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

12. Art. 7, commi 7-9, della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
13. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
14. Art. 4, comma 69, della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
15. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
16. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
17. D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
18. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
24. Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
25. Decreto MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
26. Decreti Legislativi n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017, di attuazione della Legge n. 107/2015;
27. Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia".
28. Legge regionale n. 13/2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) con particolare riferimento al Titolo IV bis (Programmazione e partecipazione);
29. Deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2020 n. 1141 "LR 13/2014, art. 38 - programma triennale regionale edilizia scolastica 2020 – 2022. Approvazione definitiva";
30. Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023) e in particolare i commi 978 e 979 dell'articolo 1, che abbassano i parametri minimi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle zone in deroga (piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);
31. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che ha esteso la previsione della Legge n. 178/2020 fino all'anno scolastico 2023/2024;
32. Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), ed in particolare articolo 1, comma 557, che ha introdotto importanti novità in merito alla definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, a cui sarà dedicato un successivo, apposito paragrafo;

33. Decreto interministeriale firmato il 30/06/2023 e trasmesso con nota prot. n. 3489 di data 25/07/2023, in attesa di registrazione, adottato in attuazione del sopra menzionato articolo 1, comma 557, della Legge n. 197/2022.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. D.G.R. n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. D.G.R. n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. D.G.R. n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. D.G.R. n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla D.G.R. 68/2012.
5. D.G.R. n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con D.G.R. 68/2012 e integrato con D.G.R. 520/2012; ulteriore integrazione.
6. D.G.R. n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013/2014.
7. D.G.R. n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla D.G.R. 33/2013.
8. D.G.R. n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
9. D.G.R. n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
10. D.G.R. n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. D.G.R. n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016. Approvazione".
12. D.G.R. n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016".
13. D.G.R. n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione".
14. D.G.R. n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.
15. D.G.R. n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione".
16. D.G.R. n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018".
17. D.G.R. n. 764/2017: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione".
18. D.G.R. n. 2529/2017: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019".
19. D.G.R. n. 2648/2017: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2529/2017".
20. D.G.R. n. 151/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2648/2017".
21. D.G.R. n. 249/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 151/2018".

22. D.G.R. n. 692/2018: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020. Approvazione".
23. D.G.R. n. 2378/2018: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020".
24. D.G.R. n. 337/2019: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020. Aggiornamento della D.G.R. n. 2378/2018".
25. D.G.R. n. 899/2019: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione".
26. D.G.R. n. 2160/2019: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021".
27. D.G.R. n. 1918/2020: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021/2022".
28. D.G.R. n. 291/2021: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021/2022. Aggiornamento della DGR 1918/2020".
29. D.G.R. n. 1995/2021: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022/2023".
30. D.G.R. n. 383/2022: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022/2023. Aggiornamento della DGR 1995/2021".
31. D.G.R. n. 1055/2022: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023 – 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Approvazione".
32. D.G.R. n. 2000/2022: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2023/2024".
33. Generalità di G.R. n. 1107/2023.

b) Riparto delle competenze

Come noto, legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione, riscrivendo l'articolo 117 e modificando il riparto delle competenze legislative e delle funzioni fra Stato e Regioni: oggi lo Stato ha competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, mentre la materia dell'istruzione in generale è concorrente, per cui le Regioni hanno potestà legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con esclusione invece della materia dell'istruzione e della formazione professionale, per la quale la potestà legislativa regionale è esclusiva.

Dal punto di vista amministrativo il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stato avviato già con il D.Lgs. n. 112/1998, che manteneva in capo allo Stato le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e delegava alle Regioni le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione del calendario scolastico.

Sono state conferite, invece, ai Comuni e alle Province, con riferimento rispettivamente alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica e i piani di utilizzo degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

In Friuli Venezia Giulia, in seguito alla riforma degli enti locali avviata con L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e culminata nella legge regionale n. 21/2019 (Esercizio coordinato di

funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le funzioni prima esercitate dalle Province relativamente all'istruzione secondaria superiore, e segnatamente all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, risultano nuovamente in capo alla Regione.

c) Scuole con lingua d'insegnamento sloveno

La Regione Friuli Venezia Giulia è l'unica in Italia ad avere sul proprio territorio delle scuole con lingua d'insegnamento sloveno.

Esse sono tutelate da accordi internazionali e rientrano tra le priorità dei vari accordi bilaterali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, tra i quali si citano:

- il Memorandum di Londra del 1954;
- l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato il 3 dicembre 1960, passato in successione alla Slovenia il 31 luglio 1992 dopo il riconoscimento della sua indipendenza;
- il Trattato di Osimo, ratificato dall'Italia con la legge 14 marzo 1977, n. 73;
- il Programma di collaborazione culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per gli anni 1995-1998;
- l'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, firmato l'8 marzo 2000 e ratificato con la legge 17 ottobre 2017, n. 164.

La disciplina di tali istituzioni scolastiche è contenuta in un articolato corpus normativo dello Stato italiano, che si riassume di seguito in modo sintetico.

Con riferimento alla tematica del dimensionamento scolastico, i punti salienti della vigente normativa possono essere sintetizzati nella competenza in capo allo Stato in merito all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento sloveno.

Ad essa si provvede infatti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro (articolo 1, comma 3, della legge n. 1012/1961). Si ricorda in proposito il D.P.R. n. 478 del 15/03/1964 avente ad oggetto "Istituzione delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, in applicazione della legge 19 luglio 1961, n. 1012".

Inoltre, per le questioni riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento sloveno il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione Friuli Venezia Giulia (USR FVG) viene assistito da una commissione da lui nominata.

Le disposizioni nazionali concernenti i limiti minimi del numero di studenti delle autonomie scolastiche per acquisire o mantenere personalità giuridica, non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento sloveno: ad esse può infatti essere attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano.

Per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento sloveno si dovrà procedere secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 38/2001 (v. articolo 11, comma 2, della legge n. 38/2001).

Infine, per le scuole con lingua di insegnamento sloveno, ogni azione di dimensionamento deve essere adottata previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (v. articolo 12, comma 1 bis, della legge n. 128/2013).

d) Novità normative e ricadute sul sistema scolastico regionale

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), all'articolo 19, comma 5-*quater* (introdotto dall'articolo 1,

comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Un tanto è stato previsto al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale, nonché dalla necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Incidentalmente si sottolinea che la suddetta normativa si trova attualmente *sub iudice*, essendo stati presentati da parte di diverse Regioni dei ricorsi di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale avverso la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 557, della legge n. 197/2022.

La Conferenza Unificata nella seduta del 24 maggio 2023 ha sancito il mancato accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

In caso di mancato accordo in sede di Conferenza Unificata, l'articolo 19, comma 5-*quinquies*, del decreto legge n. 98 del 2011, prevede che il contingente di organico e la sua distribuzione fra le regioni vengano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno.

In applicazione del summenzionato iter è stato pertanto adottato il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito firmato il 30/06/2023 e trasmesso con nota prot. n. 3489 di data 25/07/2023, in attesa di registrazione.

Tale decreto sancisce che per la definizione del contingente organico di DS e DSGA il Ministero ha tenuto conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi.

Il Ministero ha pertanto calcolato come segue l'organico triennale complessivo nazionale di DS e DSGA, da ripartire fra le regioni:

Anno scolastico	Organico complessivo nazionale DS e DSGA
2024/2025	7.461
2025/2026	7.401
2026/2027	7.309

Secondo la nuova disciplina, il riparto regionale dell'organico complessivo nazionale di DS e DSGA di cui sopra è stato effettuato sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, stabilito annualmente in maniera tale da rendere minima la differenza a livello nazionale tra il numero di sedi attivabili con la nuova disciplina e quello prevedibile applicando il precedente parametro dimensionale di 600 (400) alunni.

I coefficienti di calcolo per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni regione sono risultati i seguenti:

Anno scolastico	Valore parametro di calcolo
-----------------	-----------------------------

2024/2025	961
2025/2026	949
2026/2027	938

In applicazione dei parametri così definiti, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato attribuito il seguente organico triennale di DS e DSGA:

- scuole con lingua di insegnamento italiano

Anno scolastico	Organico complessivo DS e DSGA
2024/2025	143
2025/2026	139
2026/2027	137

- scuole con lingua di insegnamento sloveno

Anno scolastico	Organico complessivo DS e DSGA
2024/2025	12
2025/2026	12
2026/2027	11

Le regioni, sulla base dei criteri individuati dal predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo deliberazione motivata della regione con cui può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

Gli Uffici Scolastici Regionali, sentite le regioni, provvederanno successivamente alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Rispetto alle sedi di dirigenza attivabili sul territorio regionale nell'anno scolastico 2022/2023 (n. 153 autonomie per le scuole con lingua d'insegnamento italiano e n. 14 autonomie per quelle con lingua d'insegnamento sloveno), risulta pertanto necessario procedere negli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 alla riduzione del seguente numero complessivo di autonomie scolastiche:

Anno scolastico	Scuole con lingua d'insegnamento italiano	Scuole con lingua d'insegnamento sloveno
2024/2025	-10	-2
2025/2026	-4	0
2026/2027	-2	-1

Alla riduzione di cui al precedente punto si procederà tramite accorpamenti delle autonomie scolastiche esistenti a livello regionale nell'anno scolastico 2023/2024, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabiliti al successivo paragrafo n. 3, lettera a), delle presenti linee d'indirizzo.

e) **Coordinamento delle azioni regionali in materia di istruzione**

La programmazione e partecipazione scolastica in ambito regionale sono regolamentate dal Titolo IV bis della L.R. n. 13/2018 e in particolare dagli artt. 52 bis, 52 ter e 52 quater, che prevedono il coordinamento delle tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa con i settori di competenza regionale in materia di formazione, famiglia, infrastrutture, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, salute e politiche sociali, autonomie locali e sistemi informativi.

In proposito preme sottolineare che la Regione ha previsto anche la costituzione di un Tavolo di coordinamento fra i diversi Assessori competenti, con la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di raccordare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione.

Nella medesima ottica la Giunta regionale ha approvato la Generalità n. 710 del 13 maggio 2022, che prevede il coordinamento tra la programmazione scolastica, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, i progetti di connessione delle scuole alla banda ultra larga, la concertazione delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie Locali e la Cabina di Regia regionale per l'utilizzo dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Oltre a ciò, in ciascun ambito territoriale di competenza degli Enti di Decentramento Regionale sono istituite ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado, con funzioni consultive e di indirizzo, alle quali partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e infrastrutture e i Sindaci dei Comuni sede di Istituzioni Scolastiche Superiori.

Infine, allo scopo di armonizzare l'azione regionale di programmazione con le esigenze espresse dal territorio, l'Amministrazione Regionale promuove la formazione di reti per l'istruzione con i soggetti che a vario titolo gravitano attorno al mondo della scuola (Amministrazioni locali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni Sindacali, Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e Consulte degli Studenti).

Per quanto concerne specificamente gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, artt. 38 e 39, si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico, che viene trasmessa anche al Ministero dell'Istruzione e diventa programmazione nazionale dell'edilizia scolastica.

La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Con l'art 5, commi 47-50, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è stato istituito un Fondo per spese di investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 in materia di edilizia scolastica.

Inoltre l'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, a sostegno delle spese per interventi di investimento.

Al fine di avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici la Regione raccoglie, attraverso il portale ARES – Anagrafe Edilizia Scolastica, le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, fornendo preventivamente i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale.

In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per assicurare la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di una richiesta motivata e liquida a stato di avanzamento dei lavori.

Vengono valutate ed eventualmente finanziate anche le domande per il completamento di interventi già finanziati e in corso d'opera per le quali emergono costi superiori al previsto.

Negli ultimi anni l'attenzione in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentata, sia da parte della Regione che dei responsabili degli Enti Locali e dei Dirigenti Scolastici, per cui molti Enti Locali hanno incaricato dei tecnici per fare le verifiche strutturali. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.

Con il PNRR l'attenzione sulle scuole è ancora aumentata e la Regione interagisce attivamente con gli Enti locali e il Ministero per supportare il processo.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

Come già indicato nel paragrafo n. 2, lettera d), le Regioni, sulla base dei coefficienti di calcolo individuati dal decreto interministeriale firmato il 30/06/2023 e trasmesso con nota prot. n. 3489 di data 25/07/2023, in attesa di registrazione, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica.

Pertanto, essendo stato superato dalla legislazione statale il limite numerico minimo di 600 (400) alunni precedentemente richiesto per garantire l'esistenza delle autonomie scolastiche, sono venute meno anche le nozioni di autonomie scolastiche "sotto-dimensionate" e "normo-dimensionate", in quanto le regioni procedono all'attribuzione delle sedi di dirigenza scolastica (e di DSGA), nei limiti del contingente complessivo stabilito a livello ministeriale, sulla base di valutazioni che possono tener conto delle specificità delle comunità e dei territori su cui insistono le singole istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, coerentemente con quanto stabilito dalle linee d'indirizzo approvate per i precedenti anni scolastici, si ritiene tuttavia ancora opportuno prevedere quali limiti numerici massimi ottimali quello di 1.200 alunni per gli istituti comprensivi e di 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado.

L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado deve essere pertanto motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.

Si ritiene altresì opportuno confermare i seguenti criteri, derivanti dalle precedenti linee d'indirizzo:

1. l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio simili o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe;
2. così come stabilito nelle annuali note del M.I. sulle iscrizioni (da ultimo nota prot. n. 29452 dd. 30/11/2021 sulle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023), gli Istituti scolastici devono accogliere le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante deliberazione del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo n. 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti (sia trasporto pubblico locale che quello gestito dai Comuni), ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di

altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;

3. la dimensione del patrimonio edilizio esistente, da rapportare:
 - alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
 - per gli istituti Comprensivi al dato demografico atteso nel quinquennio successivo all'anno scolastico di riferimento;
 - alla presenza di servizi scolastici con offerta analoga nel territorio limitrofo;
4. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
5. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio e la presenza di Patti educativi di comunità;
6. la costituzione di Poli per l'infanzia, che accolgano in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, potenziando la ricettività dei servizi e sostenendo la continuità del percorso educativo e scolastico;
7. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e dei Poli tecnico-professionali presente e programmata;
8. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, impianti sportivi, laboratori, aule comuni, pre e post accoglienza, tempo pieno e prolungato, piani didattici integrativi, progettualità specifiche, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
9. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
10. la presenza di accordi tra Enti Locali per la definizione dell'assetto della rete scolastica, finalizzati a garantire la sostenibilità anche ai sensi del D.P.R. n. 81/2009;
11. la possibilità di incentivare la costituzione di reti di scuole ai sensi del D.P.R. 275/1999;
12. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Si precisa che, fermo restando il rispetto dei parametri e dei principi generali sopra descritti, le scelte legate al dimensionamento della rete scolastica territoriale comportano delle conseguenze sia sulla concertazione con gli Enti locali (articolo 17 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20), che sulla programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 38 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

b) Criteri e modalità per l'accorpamento di autonomie scolastiche

L'Amministrazione Regionale, al fine di dare puntuale applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, intende adottare dei criteri oggettivi, coerenti con le politiche scolastiche fin qui perseguite e di applicazione omogenea su tutto il territorio regionale.

Nello specifico, i criteri che verranno applicati nell'accorpamento delle autonomie scolastiche sono i seguenti:

- verrà data priorità agli accorpamenti fra istituti comprensivi, sui quali in questo momento il calo demografico registrato negli ultimi anni sta producendo l'effetto maggiormente impattante;
- verrà data priorità a quelle situazioni che già nei precedenti anni scolastici portavano a conclusioni di potenziali accorpamenti di autonomie scolastiche (per esempio autonomie sottodimensionate);
- verranno favoriti gli accorpamenti tra autonomie scolastiche situate in località viciniori, collocate possibilmente all'interno di ciascun territorio facente parte delle quattro ex province;
- tendenzialmente verranno preferiti gli accorpamenti fra realtà scolastiche ove il numero di plessi è ridotto, al fine di limitare quanto più possibile impatti importanti sulle dotazioni di organico ATA;
- verranno favoriti gli accorpamenti di autonomie scolastiche che già negli anni scolastici precedenti presentavano un numero di studenti vicino al minimo stabilito dal legislatore nazionale (600-400 alunni, a

seconda della collocazione geografica) e comunque tali che la somma degli alunni delle autonomie da accorpate non superi il numero massimo di allievi previsti nelle linee d'indirizzo regionali (1.200 studenti per istituti comprensivi e 1.400 per istituti secondari di secondo grado);

- non si provvederà ad accorpate autonomie scolastiche con un numero di studenti pari o superiore al limite massimo stabilito nelle linee d'indirizzo (1.200 studenti per istituti comprensivi e 1.400 per istituti secondari di secondo grado);
- in linea di principio, non si procederà ad accorpamenti di autonomie scolastiche qualora nelle stesse sia previsto nei prossimi anni scolastici un incremento di iscrizioni sulla base degli andamenti demografici disponibili;
- in fase di prima applicazione della normativa statale e finché sarà possibile verranno tutelate le autonomie scolastiche situate sui territori montani, conformemente a quanto perseguito con gli ultimi piani di dimensionamento scolastico regionale adottati, al fine della tutela del valore di presidio della comunità;
- indicativamente non si procederà ad accorpamenti di autonomie scolastiche che ricadano nell'ambito di applicazione delle leggi di tutela di diverse minoranze linguistiche storiche e nel caso ciò risultasse necessario saranno garantite tutte le forme di tutela previste dalle rispettive normative nazionali e regionali.

La tutela delle minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio regionale (friulano, sloveno e tedesco) continuerà ad essere assicurata per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalle rispettive normative nazionali e regionali (in particolare legge regionale n. 15/1996, legge n. 482/1999, legge regionale n. 4/1999, legge n. 38/2001, legge regionale n. 26/2007, legge regionale n. 29/2007, legge regionale n. 20/2009).

Sulla base dei summenzionati criteri, il Servizio competente in materia di istruzione, in accordo con l'Assessore di riferimento, provvederà a formulare delle ipotesi di accorpamenti fra autonomie scolastiche e procederà a fissare degli incontri specifici con i soggetti interessati al fine di instaurare un percorso il più possibile partecipato e condiviso.

Laddove non vi fosse la possibilità di addivenire ad un accordo, l'Amministrazione regionale, in virtù della competenza programmatica delle reti scolastiche regionali ad essa spettante ai sensi dell'art. 138, lettera b) del D. Lgs. n. 112/1998, sarà costretta a procedere autonomamente in sede di approvazione dei piani annuali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa, al fine di ottemperare alle previsioni statali.

La Regione procederà in maniera analoga anche qualora i soggetti interessati non dovessero individuare in maniera autonoma la sede amministrativa della nuova autonomia scolastica derivante dall'accorpamento: a tal fine verrà identificato un criterio oggettivo ed univoco, valevole per tutti i casi.

c) **Punti di erogazione del servizio**

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e quanto stabilito nelle precedenti linee di indirizzo, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva riguardante la determinazione dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.b)**, oltre a quanto di seguito indicato che attiene specificatamente alla tematica in oggetto:

1. al fine di consentire agli Enti coinvolti un'efficace programmazione sul medio periodo la Regione raccomanda, a parità di offerta formativa, l'iscrizione degli alunni in via ordinaria nei plessi scolastici del Comune di residenza, limitando a casi eccezionali e debitamente motivati la scelta di plessi diversi;
2. in caso di accoglienza di alunni in plessi scolastici diversi rispetto a quelli del luogo di residenza, l'organizzazione della gestione dei servizi scolastici (trasporti, mensa, pre e post accoglienza, ecc.), che comportano oneri a carico dell'Amministrazione ricevente, è oggetto di apposite intese fra Amministrazioni locali ed Istituzioni scolastiche coinvolte;
3. la Regione intende limitare la formazione di pluriclassi e di classi articolate ai soli casi per i quali le caratteristiche dei territori, il sistema dei trasporti, i tempi di percorrenza, la disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali e la necessità di non aggravare lo spopolamento in atto, non consentano di individuare una diversa soluzione, favorendo in particolare la conclusione di accordi tra Enti Locali di cui al precedente paragrafo n. 3, lettera a), punto n. 10 e la costituzione di Poli per l'infanzia;
4. al fine di evitare la formazione di classi composte da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei, la Circolare del M.I.U.R. n. 2/2010 pone dei limiti alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana per garantire la qualità dell'offerta formativa, anche attraverso una equilibrata distribuzione degli stessi tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
5. allo scopo di contrastare il rischio di parziale o totale insuccesso formativo degli alunni con livelli di scolarizzazione disomogenei anche relativamente alla padronanza della lingua italiana, favorendo finanche la presenza di un maggior numero di mediatori linguistici nelle scuole, la Regione sostiene la presentazione al M.I., da parte degli Enti locali interessati e/o di una o più Istituzioni scolastiche, di progetti didattici sperimentali previsti all'art. 11 del DPR n. 275 dell'8 marzo 1999.

I codici meccanografici corrispondenti a plessi o sezioni privi di iscritti da almeno tre anni consecutivi sono soppressi previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE	ECCEZIONI	DEROGHE
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 30 bambini	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 20 bambini		

<p>pleSSI di scuola primaria: ≥ a 50 alunni</p>	<p>pleSSI di scuola primaria: ≥ a 30 alunni</p>	<p>ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate</p> <p>oppure</p> <p>motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio:</p> <p>riduzione di tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi</p>	<p>Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati</p>
<p>sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 45 alunni</p>	<p>sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 30 alunni</p>		
<p>istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 100 alunni</p>	<p>istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 70 alunni</p>		

Fermi restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2024 – 2027 (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027) in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del vigente Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S. Academy), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:

Per i nuovi indirizzi:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1.000;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale;

9. in caso di attivazione di indirizzi sperimentali direttamente da parte del Ministero dell'Istruzione le istituzioni scolastiche interessate ne danno tempestiva comunicazione alla Regione.

Per tutti gli indirizzi:

10. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
11. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
12. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
13. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalla media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 10) e 11), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con i portatori di interesse della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei C.P.I.A..

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con D.G.R. n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014/2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone

Udine	– I.S.I.S. “Ingeborg Bachmann” di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. “Torricelli” di Maniago

Con la D.G.R. n. 2648/2017 la summenzionata offerta formativa si è arricchita con la previsione di due ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei come dettagliato di seguito:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli
Pordenone	– I.S.I.S. “Torricelli” di Maniago – attivazione della 2 ^a sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Infine, con la D.G.R. n. 1918/2020 è stata prevista l’attivazione di una sezione aggiuntiva ad indirizzo sportivo, come di seguito dettagliato:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli – attivazione della 2 ^a sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Nel triennio 2024 – 2027 (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027) potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di quelle avviate con le sopraccitate deliberazioni giuntali n. 2648/2017 e n. 1918/2020, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall’articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
- b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
- c) presenza di professionalità già formate;
- d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l’istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

6. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)

L’art 1, comma 632, della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I C.P.I.A. sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l’art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell’assetto ordinamentale dei C.P.I.A. previsti dall’attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei C.P.I.A., il quale prevede che i Centri, che costituiscono un’istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i C.P.I.A. devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell’ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014 ed il decreto del 12/03/2015, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i C.P.I.A. fossero istituiti con deliberazione regionale nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con D.G.R. n. 1050/2014, ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il C.P.I.A. deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti i C.P.I.A. risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)	Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa	Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete
Area Territoriale di Pordenone			
I.T.G. S. Pertini via Interna, 2 – Pordenone (sede centrale amministrativa)	Sede associata di Pordenone c/o I.T.S.S.E. "O. Mattiussi" Via Fontane 2 - Pordenone	PNEE701015 scuola carceraria che fa capo alla sede associata di Pordenone Piazza della Motta 10 - Pordenone	Istituto Tecnico di Istruzione Superiore "Mattiussi – Pertini" di Pordenone
	Sede associata di Prata di Pordenone c/o I.C. "Federico da Prata" - Scuola Secondaria di I grado "G. Ungaretti" – Via Martiri della Libertà 32 – Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	Sede associata di Sacile c/o I.S.I.S. Sacile - Brugnera - I.P.S.I.A. "Della Valentina" Viale Zancanaro 29 - Sacile		
	Sede associata di San Vito al Tagliamento c/o I.C. "M. Hack" – Scuola secondaria di I grado "Amalteo – Tommaseo" Via Galante Ciliti 9 - San Vito al Tagliamento		
Area Territoriale di Udine			
Via A. Diaz n. 60 – Udine			
	UDMM098007 Sede associata di Udine Via Diaz, 60	UDMM700018 Sede carceraria che fa capo alla sede associata di Udine Via Spalato, 30 - Udine	UDRI04050P I.P.S. "G. Ceconi" UDTF01651Q I.S.I.S. "A. Malignani" UDRC017512 I.S.I.S. "B. Stringher" UDTL01020X I.T.G. "G. G. Marinoni" UDTD021511 I.S.I.S. "C. Deganutti" UDSD010504 Liceo Artistico "G. Sello"
	UDCT70700Q Sede associata di Cividale c/o I.P.S.I.A. "Mattioni" – Scuola secondaria di II grado Via Gemona, 29 – Cividale del Friuli		

	UDCT70300C Sede associata di Codroipo c/o S.M.S. "Bianchi" Via IV Novembre, 33 - Codroipo		
	UDCT705004 Sede associata di Gemona c/o I.S.I.S. "D'Aronco" Via Battiferro, 7 - Gemona del Friuli		UDRI006518 I.S.I.S. "R. D'Aronco"
	UDCT70100R Sede associata di San Giorgio di Nogaro c/o S.M.S. "Nazario Sauro" Via Giovanni da Udine - San Giorgio di Nogaro		
	UDCT70200L Sede associata di Tolmezzo Via della Cooperativa - Tolmezzo	UDMM70201X Sede carceraria che fa capo alla sede associata di Tolmezzo	UDRI014517 I.S.I.S. "F. Solari"
Area Territoriale di Gorizia			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 21	I.S.I.S. "Cossar - Da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Staranzano		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
			I.S.I.S. "Cossar - Da Vinci" di Gorizia
Area Territoriale di Trieste			
SEDE CPIA 1 TRIESTE Dirigenza e Servizi di Segreteria Amministrativa: sede di via C. Battisti, 27 34125 Trieste Segreteria al pubblico: sede di via dell'Istria, 45 34137 Trieste presso scuola secondaria di primo grado Bergamas	TSCT70100P già C.T.P. sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni via Foscolo, 13 34131 Trieste sede provvisoria: largo del Pestalozzi, 1 34137 Trieste	TSMM700016 via del Coroneo, 26 34133 Trieste	TSIS001002 I.S.I.S. "Da Vinci - G.R. Carli - De Sandrinelli" Carli serale: professionale e tecnico
	TSCT70000V già C.T.P. diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas via dell'Istria, 45 34137 Trieste		TSTE03000P I.T.S. "Deledda - Fabiani" Deledda - Fabiani serale: tecnico
			TSTF010008 I.T.S. "Volta" - Volta serale: tecnico

Fonte: Regione FVG e C.P.I.A..

Ai fini dell'eventuale modifica dei C.P.I.A. e della relativa articolazione in rete di servizi, così come prevista nella sopraccitata D.G.R. n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai N.E.E.T. e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del M.I.U.R., in

collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) - in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i C.P.I.A. possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del C.P.I.A. con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve essere motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999.

7. Sperimentazione del trilinguismo in Val Canale – Canal del Ferro

Nell'anno scolastico 2023/2024 prenderà avvio presso l'Istituto Omnicomprensivo "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio il progetto sperimentale "Crescere ed apprendere in più lingue", autorizzato dal Ministro dell'Istruzione con il proprio decreto n. 253 del 27/09/2022 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 275/1999.

Nello specifico, si tratta di un progetto di innovazione metodologico-didattica, che prevede l'avvio graduale di un percorso di insegnamento delle lingue friulano, sloveno e tedesco a partire dalla scuola dell'infanzia e fino a quella secondaria di secondo grado.

La sperimentazione, di durata quinquennale, vede il coinvolgimento delle scuole afferenti le Amministrazioni Comunali di Tarvisio, Malborghetto Valbruna, Chiusaforte, Pontebba e Dogna, oltre all'istituto secondario di secondo grado "Bachmann".

La Regione Friuli Venezia Giulia ha fin da subito sostenuto la progettualità proposta da territorio della Val Canale – Canal del Ferro, nella consapevolezza che si tratta di un luogo di incontro e di confronto, ricco dal punto di vista culturale e linguistico, che si trova nella confluenza di tre orizzonti culturali caratteristici del mondo europeo (germanofono, slavo e latino), ove sono presenti tre lingue comunitarie (l'italiano, il tedesco e lo sloveno) a cui si aggiunge la lingua friulana.

L'intenzione dell'Amministrazione Regionale è quella di continuare a supportare anche altrove progettualità didattico-educative in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche del Friuli Venezia Giulia, partendo dal

presupposto che attraverso le diversità linguistiche, culturali, storiche delle diverse comunità si possa giungere ad un accrescimento e una valorizzazione reciproci.

8. Contenuto della deliberazione di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Come ricordato nelle premesse, pur avendo le linee d'indirizzo durata triennale, l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento scolastico continuerà ad avere una cadenza annuale.

Tale Piano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo n. 9, è articolato:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei C.P.I.A. per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico precedente.

9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Si evidenzia anzitutto che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le Organizzazioni Sindacali di categoria, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e l'U.S.R. F.V.G. che ha portato all'elaborazione condivisa del presente documento.

Si ricorda che a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 è stato introdotto un nuovo servizio online per la compilazione e trasmissione delle richieste di aggiornamento da parte dei soggetti coinvolti.

Per accedere a tale servizio occorre accreditarsi tramite **SPID** o **Login FVG** (sistema di autenticazione regionale).

In particolare, gli interessati dovranno utilizzare l'applicativo disponibile ai seguenti link:

- https://adfvfg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/dimensionamento_scolastico

- <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA226/>

Dopo aver effettuato l'accesso e seguito la procedura guidata, sarà necessario allegare l'atto/gli atti (ad esempio la deliberazione di Giunta Comunale, quella del competente organo scolastico collegiale, la comunicazione del Dirigente Scolastico e così via) contenente/i le specifiche richieste di aggiornamento del dimensionamento con la precisa e dettagliata indicazione delle motivazioni a sostegno delle proposte da presentare.

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dei singoli anni scolastici interessati dalle presenti linee d'indirizzo, gli aggiornamenti annuali del Piano di dimensionamento verranno approvati dalla Giunta Regionale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, successivamente all'adozione del seguente iter:

- il Servizio Istruzione della Regione fino al mese di settembre di ciascun anno attiverà la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri portatori di interesse.

Si precisa che durante questa fase la Regione, al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa e a fronte di specifiche esigenze espresse dal territorio, sosterrà la creazione di appositi tavoli di lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, ivi compreso l'Assessorato regionale all'istruzione oltre che la competente Direzione centrale della Regione F.V.G..

- entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno, poi, i Comuni dovranno assumere con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.

Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dovranno presentare le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente competente in materia di edilizia scolastica e di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.

A tal fine è fatta richiesta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che presentano delle proposte di modifica della propria offerta formativa – in particolare l'attivazione di nuovi indirizzi di studio - di allegare alla domanda online un documento redatto dal competente Ente gestore delle funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, contenente il parere favorevole alla variazione dell'offerta formativa della scuola richiedente. In caso contrario, la Regione si riserva la facoltà di approfondire la questione con le parti interessate.

Come specificato sopra, Comuni e Istituzioni scolastiche dovranno poi trasmettere gli atti adottati attraverso la procedura automatizzata a tal fine predisposta.

Si precisa che, trattandosi di un processo informatico, l'applicativo verrà chiuso alla data di scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.

- Nei mesi successivi il Servizio istruzione provvederà ad elaborare la proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico, che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS. e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, il coinvolgimento delle Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'U.S.R. F.V.G..
- Il percorso si concluderà, infine, entro il mese di novembre di ciascun anno, con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale di dimensionamento scolastico e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione. Solo in casi eccezionali, per esigenze specificatamente motivate, potrà essere previsto un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	Tempi	Soggetti coinvolti
Diffusione delle presenti linee di indirizzo dopo la loro approvazione con deliberazione giuntale.	Dalla data di approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale delle linee di indirizzo.	<ul style="list-style-type: none"> - USR FVG - Comuni del territorio - Istituti scolastici di ogni ordine e grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti - Regione

<p>Partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso lo svolgimento di incontri <i>ad hoc</i> per specifiche questioni, su richiesta.</p>	<p>Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comuni del territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri portatori di interesse - Regione
<p>Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche, attraverso l'apposita procedura online predisposta dalla Regione.</p>	<p>Entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno. Trattandosi di una procedura informatica, l'applicativo verrà chiuso alla data di scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature
<p>Elaborazione della proposta di D.G.R. per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico (previa acquisizione del parere dell'USR FVG, sentite le OO.SS. e le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e dopo aver coinvolto le Consulte degli studenti)</p>	<p>Mesi di ottobre e novembre di ciascun anno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regione - USR FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
<p>Approvazione D.G.R. con Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico successivo a quello di riferimento.</p>	<p>Entro il mese di novembre di ciascun anno, salvo proroga al 31 dicembre in casi eccezionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regione

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE